



SENATO DELLA REPUBBLICA

Servizio Studi

*Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali,
sulla giustizia e sulla cultura*

Disegno di legge A.S. n. 1281-B

***Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n.
241, concernenti norme generali sull'azione
amministrativa***

Dossier

n. 514

Disegno di legge A.S. n. 1281-B

***Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n.
241, concernenti norme generali sull'azione
amministrativa***

Febbraio 2004

*a cura di:
Silvio Biancolatte*

*con la collaborazione di:
Simone Bonanni
Chiara Micelli*

Classificazione TESEO: Atti e provvedimenti amministrativi. Conferenza di servizi.
Diritto di accesso.

INDICE

Avvertenza.....	Pag.	1
Nota di sintesi: le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato	"	2
1. <i>Principi generali dell'attività amministrativa</i>	"	2
2. <i>Ricorso avverso il silenzio-inadempimento della p.a.</i>	"	3
3. <i>Uso della telematica da parte della p.a.</i>	"	4
4. <i>Non coincidenza fra responsabile del procedimento e organo competente all'adozione del provvedimento finale</i>	"	4
5. <i>Contenuti della comunicazione di avvio del procedimento</i>	"	4
6. <i>Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</i>	"	5
7. <i>Convocazione e svolgimento della conferenza di servizi a mezzo di strumenti informatici</i>	"	5
8. <i>Disciplina del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi preliminare</i>	"	6
9. <i>Termini acceleratori per la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi</i>	"	6
10. <i>Termine per l'invio della convocazione della prima riunione della conferenza di servizi</i>	"	7
11. <i>Provvedimento finale all'esito dei lavori della conferenza di servizi</i>	"	7
12. <i>Linee guida per l'applicazione delle disposizioni in materia di conferenza di servizi</i>	"	8
13. <i>Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati</i>	"	8
14. <i>Esecutorietà</i>	"	9
15. <i>Recesso contrattuale della p.a.</i>	"	10
16. <i>Nullità del provvedimento</i>	"	11
17. <i>Annulabilità del provvedimento</i>	"	11
18. <i>Annullamento d'ufficio</i>	"	12
19. <i>Definizioni e principi in materia di accesso</i>	"	13
20. <i>Esclusione dal diritto di accesso</i>	"	15
21. <i>Parere della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi</i>	"	16
22. <i>Oneri per i compensi dei componenti e degli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi</i>	"	16

23. <i>Abrogazione dell'articolo 31 della legge 241/90 e condizione di efficacia delle nuove disposizioni legislative in materia di accesso.....</i>	"	17
24. <i>Apposizione di rubriche agli articoli della legge 241/90.....</i>	"	17

Allegati:

▪ <i>raffronto tra la formulazione vigente della legge n. 241 del 1990 e quella proposta dall'A.S. n. 1281-B</i>	"	19
▪ <i>raffronto tra il testo licenziato dal Senato della Repubblica e quello approvato dalla Camera dei deputati.....</i>	"	65
▪ <i>memorie consegnate alla 1° Commissione dalla Camera dei Deputati nell'ambito delle audizioni informali svolte durante l'esame dell'A.C. n. 3890</i>	"	91
– <i>memoria di Vincenzo Cerulli Irelli.....</i>	"	93
– <i>memoria di Giuseppe Abbamonte.....</i>	"	99
– <i>memoria di Sabino Cassese</i>	"	113
– <i>memoria di Renato Laschena.....</i>	"	115
– <i>memoria dell'A.N.M.A (Associazione nazionale magistrati amministrativi)</i>	"	124
– <i>memoria di Achille Chiappetti.....</i>	"	128
▪ <i>riforma del procedimento amministrativo in Spagna: la legge 4/19, del 13 gennaio, di modifica della legge 30/1992, del 26 novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.....</i>	"	137

Avvertenza

Il presente *dossier* è volto a fornire un supporto informativo in vista dell'esame dell'A.S. n. 1281-B da parte della 1° Commissione.

Il disegno di legge in parola (*Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa*, di iniziativa del Governo), approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in data 10 aprile 2003, è stato approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 2004 e torna quindi, in terza lettura, all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato.

La documentazione comprende:

- 1) una sintesi delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato della Repubblica;
- 2) un raffronto tra la formulazione vigente della legge n. 241 del 1990 e quella proposta dall'A.S. n. 1281-B;
- 3) un raffronto tra il testo licenziato dal Senato della Repubblica e quello approvato dalla Camera dei deputati;
- 4) le osservazioni della dottrina e dell' A.N.M.A. sul d.d.l. in oggetto (memorie consegnate alla 1° Commissione della Camera dei deputati nell'ambito delle audizioni informali svolte durante l'esame);
- 5) una illustrazione della recente riforma del procedimento amministrativo in Spagna (Legge 4/1999)¹, condotta in chiave comparatistica con il sistema italiano vigente.

¹ Ad opera di M.F. Salmeron e C.C. Seira, professori all'Università di Murcia e di Lleida. L'articolo (*Riforma del procedimento amministrativo in Spagna: la legge 4/1999, del 13 gennaio, di modifica della legge 30/1992, del 26 novembre, de Regimen juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun*), dopo un *excursus* sull'evoluzione storica della regolazione del procedimento amministrativo in Spagna, si sofferma ad illustrare le novità introdotte nell'ordinamento spagnolo dalla legge 4/1999 di riforma del procedimento amministrativo, "mediante una lettura comparata" avente come termine di paragone la situazione attuale dell'ordinamento giuridico italiano. L'articolo è consultabile anche sul *web*, all'indirizzo http://digilander.libero.it/bhilex/studi/artprammsez_I_III1.htm.

Nota di sintesi: le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato

Sono illustrate le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati seguendo l'ordine sistematico dell'A.S. n. 1281-B, tralasciando quelle che rivestono carattere puramente formale.

1. Principi generali dell'attività amministrativa

Il testo vigente della legge n. 241 del 1990 (articolo 1, comma 1) informa l'attività amministrativa al principio di legalità ("L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge"), nonché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

La proposta di modifica approvata in origine dal Senato (articolo 1), attraverso l'integrale sostituzione del citato comma 1, aggiungeva al catalogo dei principi informatori dell'attività amministrativa: l'imparzialità, la proporzionalità, il legittimo affidamento, il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati (articolo 1 dell'A.S. n. 1281-B) abbandona la tecnica della integrale riscrittura del comma, ed aggiunge puntualmente al testo vigente il riferimento ai principi di trasparenza e di osservanza dei principi dell'ordinamento comunitario.

Può notarsi, oltre alla diversa scelta di tecnica normativa, il venir meno, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, del riferimento ai principi di imparzialità, proporzionalità e legittimo affidamento.

Il testo licenziato dal Senato proponeva inoltre di introdurre nell'articolo 1 della legge 241/90 un comma 1-bis, attraverso il quale veniva sancito che la pubblica amministrazione agisce *normalmente* attraverso moduli privatistici ("Salvo che la legge disponga diversamente, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto privato").

L'A.S. n. 1281-B propone (articolo 1) una diversa formulazione del comma 1-bis, alla stregua della quale la pubblica amministrazione può agire secondo le norme di diritto privato:

- **nell'adozione di atti di natura non autoritativa;**
- **con i criteri e le condizioni stabilite dalla legge;**
- **salvo che la legge disponga diversamente.**

Può rilevarsi che la formulazione adottata dal Senato sembrava sancire in maniera puntuale:

- *la normalità dell'adozione di atti paritari (l'agire secondo le norme del diritto privato) da parte della pubblica amministrazione;*
- *la specialità delle ipotesi di ricorso ad atti autoritativi.*

Come noto, alla stregua del principio di legalità, la pubblica amministrazione è legittimata all'adozione di atti autoritativi solo se è una legge a prevedere la relativa potestà: in assenza di una legge attributiva del potere, la p.a. non sembrerebbe poter agire che secondo le norme del diritto privato.

In tale ottica, la formulazione proposta dalla Camera (riferimento alla possibilità della p.a. di agire secondo le norme del diritto privato, nell'adozione di atti non autoritativi, con i criteri e le condizioni stabilite dalla legge e salvo che la legge non disponga diversamente) appare ispirata a una differente impostazione concettuale.

Il testo approvato dalla Camera propone inoltre (sempre all'articolo 1) di introdurre nell'articolo 1 della l. 241/90 un comma 1-ter, attraverso il quale si esplicita che i principi sanciti dal comma 1 debbono essere osservati anche dai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrativa.

Il testo licenziato dal Senato proponeva di introdurre nell'articolo 1 della legge 241/90 un comma 1-ter ed un comma 1-quater, volti rispettivamente alla disciplina del recesso contrattuale della p.a. e del ricorso alla telematica quale strumento di efficienza. **Il testo della Camera ha al riguardo effettuato una diversa scelta sistematica, ridislocando tali disposizioni (si veda *infra*).**

2. Ricorso avverso il silenzio-inadempimento della p.a.

Il testo licenziato dal Senato proponeva (articolo 2) di introdurre nell'articolo 2 della legge 241/90 un comma 4-bis, volto a disciplinare il ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. La disciplina prevedeva la possibilità del privato di ricorrere avverso il silenzio illegittimamente protratto, senza necessità di previa diffida all'amministrazione. Il termine massimo entro il quale esperire il rimedio era fissato in un anno, decorrente dalla scadenza del termine entro il quale la p.a. avrebbe dovuto emanare il provvedimento conclusivo del procedimento. Si faceva espressamente salva la possibilità del privato di proporre una nuova istanza di avvio del procedimento, permanendone i presupposti.

La Camera ha apportato (articolo 2 dell'A.S. n. 1281-B) due modificazioni al testo del Senato: ha specificato che il ricorso in parola è esperito ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e **successive modificazioni;** ha statuito che il ricorso deve essere esperito

comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento (il testo approvato dal Senato richiedeva che il ricorso fosse proposto in ogni caso entro un anno dalla scadenza dei termini).

3. Uso della telematica da parte della p.a.

Il testo approvato dal Senato proponeva (articolo 1), attraverso l'introduzione di un comma 1-*quater* nell'articolo 1 della legge 241/90, di attribuire alla p.a. il compito di conseguire una maggiore efficienza attraverso l'incentivazione dell'uso della telematica sia nei rapporti interni, fra amministrazioni, che in quelli con i privati, nelle forme previste dal D.P.R n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

La Camera (articolo 3 dell'A.S. n. 1281-B) ha ridislocato tale disposizione (proponendo di introdurre un articolo 3-*bis* nella legge 241/90) ed ha espunto il riferimento al DPR n. 445 del 2000.

4. Non coincidenza fra responsabile del procedimento e organo competente all'adozione del provvedimento finale

Il testo approvato dalla Camera dei deputati propone (art. 4 dell'A.S. n. 1281-B) di modificare l'articolo 6, comma 1, lettera *e*), della legge 241/90, nel senso di prevedere che, laddove l'organo competente all'adozione del provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento, non possa discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Si rammenta che, alla stregua della formulazione vigente della legge 241/90, il responsabile del procedimento cura gli atti istruttori necessari per l'adozione del provvedimento, tra cui l'indizione della conferenza di servizi (se è competente, altrimenti ne propone l'indizione). Parimenti, il responsabile adotta il provvedimento o (se non competente) trasmette gli atti all'organo competente.

5. Contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

Il testo approvato dal Senato prevedeva, al comma 2 dell'articolo 2, di integrare il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, inserendo due nuove lettere (*c-bis* e *c-ter*) nell'articolo 8, comma 2, della 241/90.

L'integrazione proposta comporta che nella dichiarazione di avvio del procedimento siano indicati:

- la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.

Il testo licenziato dalla Camera sopprime il comma 2 dell'articolo 2 del d.d.l. in oggetto, ma ripropone identica modifica dell'articolo 8, comma 2, della legge 241/90, in un articolo *ad hoc* (articolo 5 dell'A.S. n. 1281-B).

6. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

La Camera dei deputati ha introdotto nel d.d.l. in esame una disposizione (articolo 6 dell'A.S. n. 1281-B) che, attraverso l'inserzione di un articolo 10-bis nella legge 241/90, prevede un necessario momento di contraddittorio tra il privato istante e la p.a. orientata ad adottare un provvedimento negativo.

L'iter procedurale può essere così compendiato:

- prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento (ovvero il diverso organo competente) comunica -tempestivamente- al soggetto istante i motivi ritenuti ostativi all'accoglimento della domanda;
- entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione il soggetto istante può produrre osservazioni scritte e documenti;
- dalla comunicazione della p.a. i termini per la conclusione del procedimento sono interrotti; la decorrenza riprende dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dallo scadere del termine "a difesa";
- del mancato accoglimento delle osservazioni deve essere dato conto nella motivazione del provvedimento finale negativo.

Una clausola finale esclude l'applicabilità delle disposizioni in commento alle procedure concorsuali.

Tale locuzione intende probabilmente fare riferimento alle procedure di reclutamento per le pubbliche amministrazioni (per l'accesso alle quali il principio del concorso ha rango costituzionale: art. 97, terzo comma) e a quelle c.d. a evidenza pubblica; tuttavia tale espressione è usata dal legislatore anche con riferimento agli istituti del fallimento e similari.

7. Convocazione e svolgimento della conferenza di servizi a mezzo di strumenti informatici

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati propone (articolo 8 dell'A.S. n. 1281-B) di inserire un comma 5-bis nell'articolo 14 della l. 241/90,

attraverso il quale si prevede che, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e si svolge con l'avvalimento degli strumenti informatici disponibili, secondo tempi e modalità stabiliti dalle stesse amministrazioni.

Tale disposizione sembra da porre in relazione a quella posta dall'articolo 3 del d.d.l. in oggetto, la quale è volta (come rilevato in precedenza) ad incentivare l'uso della telematica -tra l'altro- nei rapporti tra amministrazioni.

8. Disciplina del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi preliminare

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati prevede (articolo 9 dell'A.S. n. 1281-B) che il dissenso espresso da talune amministrazioni (quelle preposte alla tutela **ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute** e della pubblica incolumità) in sede di conferenza preliminare, in relazione alle opere interregionali, sia disciplinato dall'articolo 14-*quater*², comma 3, della l. 241/90.

Il testo approvato in origine dal Senato (articolo 5) sottoponeva alla disciplina posta dall'articolo 14-*quater*, comma 3, il solo dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela della pubblica incolumità.

9. Termini acceleratori per la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi

Il testo licenziato dal Senato (articolo 6) prevedeva, attraverso l'introduzione di un comma 01 nell'articolo 14-*ter* della legge 241/90, che la prima riunione della conferenza di servizi dovesse essere convocata entro quindici giorni lavorativi dalla indizione; in casi di particolare complessità dell'istruttoria il termine acceleratorio era raddoppiato (30 giorni lavorativi dalla data di indizione).

² Tale articolo è oggetto di modifica da parte del d.d.l. in esame. Il testo della Camera ha peraltro accolto integralmente la formulazione proposta dal Senato, a mente della quale "Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: *a*) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; *b*) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; *c*) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni."

Il testo approvato dalla Camera dei deputati (articolo 10 dell'A.S. n. 1281-B), attraverso l'espunzione dell'aggettivo "lavorativi", propone termini acceleratori più stretti.

10. Termine per l'invio della convocazione della prima riunione della conferenza di servizi

Il testo approvato dal Senato (articolo 6), modificando il comma 2 dell'articolo 14-ter l. 241/90, prevedeva che la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi dovesse pervenire alle amministrazioni interessate almeno 5 giorni lavorativi prima della relativa data. Il testo vigente della l. 241/90 dispone che la convocazione in parola pervenga alle amministrazioni interessate almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Anche in questo caso (si veda *supra*) la Camera dei deputati ha espunto dal testo l'aggettivo "lavorativi", diminuendo ulteriormente il lasso di tempo minimo intercorrente tra ricezione della convocazione da parte delle amministrazioni interessate e prima riunione della conferenza di servizi (articolo 10 dell'A.S. n. 1281-B).

11. Provvedimento finale all'esito dei lavori della conferenza di servizi

Il testo vigente della l. 241/90 (art. 14-ter, comma 9 e art. 14-quater, comma 2) prevede due ipotesi:

- in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi, la determinazione di conclusione del procedimento è assunta dall'amministrazione procedente "sulla base della maggioranza" delle posizioni emerse;
- in caso di determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi (mancanza di dissenso) si adotta un provvedimento finale conforme.

Il testo licenziato dal Senato proponeva: di abrogare l'art 14-quater, comma 2 (che prevede la determinazione finale "sulla base della maggioranza" delle posizioni emerse, in caso di dissenso); di introdurre nell'articolo 14-ter un comma 6-bis, alla stregua del quale l'amministrazione procedente, all'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine finale, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle "posizioni prevalenti" espresse in quella sede; di sostituire il comma 9 dell'articolo 14-ter, prevedendo che il provvedimento finale "tiene conto" della determinazione di cui al comma 6-bis.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati (articolo 10 dell'A.S. n. 1281-B) recepisce l'impostazione di fondo e la maggior parte delle proposte di modifica formulate dal Senato, ma reca una diversa riformulazione del comma 9 dell'articolo 14-ter, alla stregua della quale il provvedimento finale, ai fini degli effetti sostitutivi, (non già tiene conto, ma) è conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis.

La modifica apportata dalla Camera sembrerebbe restringere, rispetto al testo approvato dal Senato, la discrezionalità della amministrazione procedente.

12. Linee guida per l'applicazione delle disposizioni in materia di conferenza di servizi

Il testo approvato dal Senato proponeva (articolo 7, comma 1, lettera d)) di introdurre nell'articolo 14-*quater* della l. 241/90 un comma 5-*bis*, attraverso il quale demandare ad una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle linee guida per l'applicazione delle disposizioni generali e speciali in materia di conferenza di servizi.

La Camera dei deputati ha soppresso tale disposizione.

13. Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

Il testo licenziato dal Senato disciplinava il profilo in titolo all'articolo 2, comma 1, lettera a). La regolazione proposta in origine dal Senato può essere così compendata:

- il provvedimento limitativo acquista efficacia -di regola- con la comunicazione, ovvero con la accertata impossibilità di procedervi, fermo restando il termine per la sua adozione;
- è in ogni caso possibile che il provvedimento non avente carattere sanzionatorio rechi una clausola motivata di immediata efficacia;
- il provvedimento cautelare ed urgente è immediatamente efficace.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati ha soppresso la lettera a) dell'articolo 2, ed ha rimodulato la disciplina della efficacia dei provvedimenti limitativi, proponendo di inserirla nella l. 241/90 attraverso l'inserzione di un articolo 21-*bis* (articolo 14 dell'A.S. n. 1281-B).

La regolazione proposta dalla Camera può essere così compendata:

- il provvedimento limitativo acquista efficacia **nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle**

forme stabilite per la notifica agli irreperibili³ nei casi previsti dal codice di procedura civile;

- **l'impossibilità o la particolare gravosità della comunicazione personale, dovuta al numero dei destinatari, legittima a provvedere mediante idonee forme di pubblicità stabilite caso per caso dalla stessa p.a.;**
- il provvedimento **limitativo della sfera giuridica dei privati** non avente carattere sanzionatorio può recare una clausola motivata di immediata efficacia;
- il provvedimento **limitativo della sfera giuridica dei privati** avente carattere cautelare e urgente è immediatamente efficace.

In altre parole, nel testo approvato dalla Camera vengono meno i riferimenti:

- alla "fermezza" del termine per l'adozione del provvedimento limitativo;
- all'accertamento dell' impossibilità di procedere alla notifica quale condizione alternativa dell'efficacia del provvedimento limitativo (sostituita dalla previsione che la notifica può essere effettuata anche nelle forme previste dal c.p.c. in caso di destinatario irreperibile).

Si prevede poi una alternativa alla comunicazione personale, quando questa sia impossibile o particolarmente gravosa per il numero dei destinatari.

14. Esecutorietà

La nozione di esecutorietà evoca il potere dell'Amministrazione di portare ad esecuzione, anche coattivamente e contro la volontà del soggetto passivo, se necessario, i propri provvedimenti senza dover ricorrere al giudice. Si tratta di una manifestazione dell'autotutela dell'amministrazione pubblica, strumentale all'autoritatività dello stesso provvedimento amministrativo.

Discusso in dottrina e in giurisprudenza è il fondamento giuridico dell'esecutorietà.

Secondo una prima tesi, l'esecutorietà sarebbe da ricondurre alla natura stessa del provvedimento, e quindi alla sua imperatività, di cui costituirebbe la naturale proiezione (Santi Romano, Virga).

A tale tesi si contrappone un diverso orientamento che tende ad escludere l'immanenza dell'esecutorietà all'esercizio del potere amministrativo, stante il principio di legalità: pertanto, solo laddove esista un'esplicita previsione normativa l'Amministrazione può esercitare la facoltà di coercibilità, a prescindere da una pronuncia dell'autorità giudiziaria (Sandulli, Benvenuti, Cassese, Ledda).

³ Ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario e delle persone indicate nell'art. 139, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo avviso del deposito alla porta della abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandogliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Il testo licenziato dal Senato disciplinava (articolo 10) il profilo in titolo attraverso l'introduzione di un articolo 21-*bis* nella l. 241/90. Questa la disciplina originariamente proposta:

- la p.a. è legittimata, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, ad imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei propri confronti;
- lo stesso provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'adempimento;
- in caso di mancata ottemperanza dell'obbligato la p.a., previa diffida, è legittimata a provvedere alla esecuzione coattiva senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale, nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

Il testo approvato dalla Camera (articolo 14 dell'A.S. n. 1281-B) mantiene tale impostazione, ma non indica più (espressamente) come non necessaria la previa pronuncia giurisdizionale.

Il testo non sembra fondare un potere generale della p.a. di imporre ed eseguire coattivamente gli obblighi: resta necessario che leggi ad hoc stabiliscano in quali casi e con quali modalità sussiste la esecutorietà del provvedimento amministrativo.

Il testo del Senato, quanto alle modalità generali della esecuzione coattiva, distingueva il *genus* degli obblighi fungibili dalla *species* delle obbligazioni pecuniarie.

Nel primo caso si prevedeva che, scaduto il termine per l'adempimento, la p.a. potesse - previa diffida - procedere alla esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato (c.d. esecuzione "in danno"), dando comunicazione dell'avvio della procedura esecutiva.

Nel secondo caso si rimandava all'applicazione delle disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

La Camera dei deputati ha espunto dal testo la parte di disposizione che regolava la procedura esecutiva degli obblighi (genericamente) fungibili, mantenendo solo quella relativa all'esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie.

15. Recesso contrattuale della p.a.

Come rilevato in precedenza, il testo originario del Senato poneva la disciplina del recesso contrattuale della p.a. all'articolo 1, proponendo di inserire un articolo 1-*ter* nella legge 241/90. **Il testo licenziato dalla Camera (articolo 14 dell'A.S. n. 1281-B) opera una diversa scelta sistematica, proponendo di**

introdurre la regolazione del recesso contrattuale in un articolo *ad hoc* (21-sexies) del capo IV della l. 241/90.

La disciplina approvata dal Senato:

- subordinava il recesso contrattuale della p.a. ad una espressa previsione di legge (o contrattuale);
- richiedeva il presupposto di "rilevanti ragioni di interesse pubblico";
- poneva il principio dell'indennizzo, rinviando alla disposizione sulla revoca del provvedimento amministrativo (art. 21-*quater* del testo licenziato dal Senato).

Nel testo approvato dalla Camera è soppresso il riferimento alle "rilevanti ragioni di interesse pubblico" nonché, in materia di indennizzo, il richiamo alla disposizione sulla revoca. In sintesi la nuova formulazione proposta si limita a statuire che il recesso contrattuale può essere esercitato dalla p.a. nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

16. Nullità del provvedimento

Il testo licenziato dal Senato proponeva (articolo 10) di esplicitare le cause di nullità del provvedimento amministrativo in un articolo *ad hoc* (21-*quinquies*) della l. 241/90, che recava la seguente enumerazione:

- mancanza degli elementi essenziali;
- difetto assoluto di attribuzione;
- violazione od elusione del giudicato;
- altre cause espressamente previste dalla legge.

Il testo approvato dalla Camera (art. 14 A.S. n. 1281-B) reca un identico catalogo delle cause di nullità del provvedimento amministrativo, **ma ne propone una diversa collocazione nell'ambito della l. 241/90 (articolo 21-*septies*).**

Il testo del Senato demandava inoltre alla giurisdizione esclusiva e di merito del g.a. le controversie inerenti la nullità del provvedimento amministrativo per violazione o elusione di giudicato.

La Camera dei deputati ha espunto il riferimento alla giurisdizione di merito, escludendo in tal modo una valutazione del g.a. sui profili relativi alla opportunità del provvedimento amministrativo.

17. Annullabilità del provvedimento

Il testo licenziato dal Senato proponeva (articolo 10) di introdurre nella l. 241/90 un articolo (21-*sexies*) volto a delineare le cause di annullabilità del provvedimento amministrativo. Alla tradizionale tripartizione⁴ dei vizi dell'atto amministrativo (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere) si sostituiva una bipartizione: violazione di norme imperative ed eccesso di potere.

Il testo licenziato dalla Camera ripropone (articolo 14 dell'A.S. n. 1281-B) come cause di annullabilità i tre vizi di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza, inserendo un articolo 21-*octies* nella l. 241/90.

Il testo del Senato prevedeva inoltre che non potessero essere oggetto di annullamento i provvedimenti adottati in violazione di norme (sul procedimento o sulla forma degli atti) prive di rilievo essenziale per la correttezza del procedimento, quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il testo della Camera espunge il riferimento alle norme essenziali per la correttezza del procedimento, e stabilisce che il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non è annullabile quando, per il carattere vincolato dell'attività provvedimentale della p.a., sia palese che il suo "contenuto dispositivo" non avrebbe potuto essere diverso.

Come noto, l'attività della p.a. si definisce vincolata quando, alla verifica di determinati presupposti di legge, deve seguire l'adozione di un determinato provvedimento, senza che residuino margini di apprezzamento discrezionale. La distinzione, nella prassi, fra attività discrezionale ed attività vincolata non è tuttavia sempre agevole.

La formulazione proposta dalla Camera precisa inoltre che l'impossibilità di dare al provvedimento un diverso contenuto dispositivo deve essere "palese", quasi a suggerire una evidenza ictu oculi in difetto della quale il g.a. sembrerebbe poter comunque procedere ad annullamento.

18. Annullamento d'ufficio

Il testo approvato dal Senato proponeva (articolo 10) di introdurre nella legge 241/90 un articolo *ad hoc* (21-*septies*) per disciplinare l'annullamento d'ufficio⁵ (cd "in autotutela") del provvedimento da parte della p.a..

⁴ La tripartizione dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo nelle categorie dell'incompetenza, dell'eccesso di potere e della violazione di legge è contenuta nell'articolo 26 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e nell'articolo 3 della Legge istitutiva dei TAR.

⁵ L'annullamento d'ufficio consiste nell'eliminazione (con effetti *ex tunc*) del provvedimento amministrativo illegittimo. Nell'ordinamento vigente non si riscontra alcuna norma che preveda un

Secondo la regolazione proposta dal Senato il provvedimento amministrativo è suscettivo di annullamento dall'organo che lo ha emanato (ovvero dal diverso organo previsto dalla legge):

- se è illegittimo (violazione di norme imperative, eccesso di potere);
- se sussiste una ragione di interesse pubblico attuale;
- se il provvedimento di secondo grado è emanato entro un termine ragionevole (comunque non superiore a due anni dall'efficacia di quello di primo grado).

Secondo la disciplina proposta dal testo della Camera (articolo 21-nonies l. 241/90, introdotto dall'articolo 14 dell'A.S. n. 1281-B), il provvedimento amministrativo può essere oggetto di annullamento d'ufficio:

- **se illegittimo (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere);**
- **se sussiste una ragione di interesse pubblico;**
- **se il provvedimento di secondo grado è emanato entro un termine ragionevole;**
- **tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.**

Nella formulazione proposta dalla Camera dei deputati scompare il riferimento all'attualità dell'interesse pubblico e compare quello alla necessaria valutazione e ponderazione degli interessi privati coinvolti. Viene meno, inoltre, l'indicazione di un termine certo oltre il quale l'annullamento d'ufficio non può più essere disposto.

La giurisprudenza amministrativa, alla stregua del sistema vigente, è solita ritenere che:

- l'annullamento d'ufficio non presuppone solo l'illegittimità del provvedimento oggetto del riesame, ma anche una congrua e puntuale motivazione sull'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento illegittimo;
- non esistono termini perentori che circoscrivano nel tempo il potere di annullamento della pubblica amministrazione, ma è necessario che quest'ultimo sia esercitato in ragionevole collegamento logico e causale con la situazione illegittima da rimuovere (il fattore tempo può incidere in quanto indicativo di una carenza di ragionevolezza nell'esercizio della autotutela).

19. Definizioni e principi in materia di accesso

potere di carattere generale di tal tipo: la sussistenza di tale potere in capo ad ogni autorità amministrativa è tuttavia riconosciuta dalla giurisprudenza.

Il testo licenziato dal Senato (articolo 11, attraverso il quale si proponeva di sostituire l'articolo 22 della l. 241/90) definiva il diritto di accesso come "il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi".

La Camera ha adottato una formulazione del tutto analoga (articolo 15 dell'A.S. n. 1281-B), nell'ambito della quale, tuttavia, si specifica che il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi è proprio dei "soggetti interessati".

Si rammenta che, ai sensi del vigente articolo 22 della l. 241/90, per esercitare il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione è necessario che l'istante vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti⁶. Inoltre, l'interesse

⁶ Proprio per assicurare la finalizzazione della domanda di accesso alla sussistenza di tale concreto interesse, che non può ravvivarsi nel generico, comune interesse alla trasparenza dell'azione amministrativa, l'istanza deve essere motivata con riferimento a detto interesse (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 8 del 11 gennaio 1994).

L'interesse che sorregge il diritto d'accesso è quello concretamente collegato alle esigenze specifiche del richiedente, vale a dire agli atti che direttamente lo riguardano o siano, in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte a sostegno della istanza (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1477 del 14 ottobre 1998).

Ai fini del diritto di accesso agli atti della P.A., l'interesse del richiedente deve essere personale e concreto, quindi fondato e non emulativo, né riconducibile a mera curiosità, il dato essenziale del suo sussistere è costituito dal collegamento con una situazione giuridicamente rilevante la quale non coincide necessariamente con una posizione d'interesse legittimo o di diritto soggettivo (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 98 del 3 febbraio 1996).

Pur essendo il diritto di accesso concepito dalla L. 241 del 1990 come un potere d'azione non esclusivamente finalizzato alla protezione di un interesse individualistico ma, altresì, a consentire il controllo della legittimità dell'azione amministrativa – in specifica attuazione dei principi di trasparenza e imparzialità di essa – nonché della sua conformità ai contenuti del potere amministrativo, il diritto stesso può essere esercitato soltanto quando è concreta e attuale l'esigenza per l'interessato di tutelare situazioni per lui giuridicamente rilevanti; di conseguenza la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e sorretta da un interesse concreto (TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 360 del 17 maggio 2001).

L'interesse che legittima l'esercizio del diritto di accesso è qualificato dalla normativa in materia (art. 22, primo comma, della L. 241, come chiarito dall'art. 2 del regolamento di attuazione), oltre che come diretto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, anche come "personale", cioè immediatamente riferibile al soggetto che pretende di essere ammesso alla conoscenza dei documenti e specificamente inerente alla situazione da tutelare, nonché concreto, cioè reale effettivo ed attuale (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1190 del 19 ottobre 1995).

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dall'art. 22 della L. 241, non è necessariamente ed esclusivamente correlato alla proposizione di azioni in sede giurisdizionale, ma costituisce un autonomo diritto soggettivo all'informazione, accordato al cittadino per la tutela, nel senso più ampio ed onnicomprensivo del termine, di situazioni giuridicamente rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, diritto all'informazione che consenta cioè agli amministratori di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per "curare o difendere i loro interessi giuridici", come stabilisce il vigente art. 24, comma 2, lett. d), della L. 241 (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 148 del 18 febbraio 1994).

La giurisprudenza ha inoltre individuato un ambito di soggetti legittimati più ampio di quello dei portatori dei diritti e degli interessi legittimi, evidenziando che il riferimento della norma è "ad una posizione non necessariamente individuale, purché funzionalmente collegata ad una situazione rilevante per l'ordinamento" (Consiglio di Stato, Adunanza generale, 17 maggio 1993).

Con riferimento alla nozione di soggetti collettivi portatori di interessi pubblici o diffusi quali soggetti legittimati all'accesso, il Consiglio di Stato ha affermato che deve riconoscersi il diritto di accesso ai

deve essere personale e concreto (art. 2, comma 1, del regolamento di attuazione).

Ai fini della delimitazione del diritto d'accesso sul piano oggettivo, il testo licenziato dal Senato statuiva che non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento.

Anche in questo caso il testo approvato dalla Camera fa propria la formulazione originaria, con una specificazione: il documento in possesso della p.a., per essere ostensibile, deve avere carattere "amministrativo"⁷.

L'articolo 22 della l. 241/90, nella formulazione vigente, considera documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".

Il riferimento, nel testo proposto, al concetto di possesso, sembrerebbe ampliare il novero degli atti soggetti ad obbligatoria ostensione.

20. Esclusione dal diritto di accesso

Il testo licenziato dalla Camera (articolo 16 dell'A.S. n. 1281-B) aggiunge, a quelli già previsti dal Senato (che sono mantenuti), un caso di possibile esclusione del diritto di accesso: **si autorizza il Governo, con regolamento di delegificazione, a disciplinare la sottrazione al diritto di accesso dei**

documenti, ai sensi dell'art. 22 della L. 241, alle associazioni di consumatori quali portatrici di interessi generali degli associati (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 1036, del 26 novembre 1993).

⁷ L'accesso ai documenti si estende anche all'attività di diritto privato, ha affermato il Consiglio di Stato, specie quando il rapporto, per la sua concreta fisionomia sostanziale, attribuisce rilievo significativo a profili di carattere pubblicistico, in relazione agli interessi perseguiti dal committente pubblico. In tale eventualità, resta ferma la necessità di vagliare con cura la sussistenza di un interesse differenziato del soggetto che richiede l'accesso (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 501 del 30 gennaio 2003).

Secondo il Consiglio di Stato, "gli atti provenienti dai soggetti privati sono equiparati, ai fini dell'accesso, ai documenti amministrativi e sono, quindi, suscettibili di ostensione, solo se ed in quanto "utilizzati ai fini dell'attività amministrativa", ovvero sia allorché, indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva, abbiano avuto un'incidenza nelle determinazioni amministrative (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 1683 del 16 dicembre 1998), giacché, in tal caso, si è ritenuto che il controllo sul soggetto pubblico e la difesa degli interessi incisi dall'attività amministrativa non possano prescindere dalla conoscenza anche degli atti dei terzi che ne sono stati a presupposto (fermi restando, in ogni caso, i limiti imposti dal diritto di costoro alla riservatezza in rapporto allo spessore dell'interesse alla visione). Va, invece, escluso - sostiene il Consiglio di Stato - che la normativa sul diritto di accesso possa essere invocata per accedere agli atti dei privati che siano occasionalmente detenuti dall'Amministrazione o siano entrati in possesso di quest'ultima per contiguità o non scorporabilità con documenti direttamente utilizzati per l'attività amministrativa" (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 191 del 22 gennaio 2001).

documenti che riguardano l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

21. Parere della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi

Il testo licenziato dal Senato proponeva (articolo 13) una modifica dell'articolo 25, comma 4, della l. 241/90, alla stregua della quale il Garante per la protezione dei dati personali è tenuto ad acquisire il parere (non vincolante) della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi nel caso in cui un procedimento, previsto dagli articoli 29, 31 e 32 della L. n. 675 del 1976 e relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati (articolo 17 dell'A.S. n. 1281-B) mantiene tale formulazione, ma il riferimento agli articoli 29, 31 e 32 della l. 675/1996 è sostituito con quello alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

Si rammenta che il D.lgs. n. 196 del 2003 (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.), adottato sulla base della delega contenuta nella legge n. 127 del 2001⁸, reca il *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

22. Oneri per i compensi dei componenti e degli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Il testo licenziato dal Senato (proponendo, all'articolo 14, una nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 27 l. 241/90) provvedeva anzitutto a quantificare una parte di tali oneri in 336.000,00 euro annui, a decorrere dal 2003, così ripartendoli:

- 257.400,00 euro, per compensi ai componenti
- 79.200,00 euro, per compensi agli esperti.

A tale fabbisogno si prevedeva di far fronte nell'ambito delle risorse quantificate annualmente nella tabella C della legge finanziaria, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – D.Lgs. n. 303 del 1999.

Tutti gli altri oneri derivanti dal funzionamento della Commissione erano posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁸ L'articolo 1, comma 4, della legge in parola, delegava il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati (articolo 18 dell'A.S. n. 1281-B, che propone una diversa riformulazione dell'articolo 27, comma 4, l. 241/90) demanda invece la quantificazione dei suddetti oneri, a decorrere dall'anno 2004, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio.

23. Abrogazione dell'articolo 31 della legge 241/90 e condizione di efficacia delle nuove disposizioni legislative in materia di accesso

La Camera dei deputati ha introdotto nel d.d.l. in oggetto una disposizione (articolo 20 dell'A.S. n. 1281-B) che abroga l'articolo 31 della legge 241/90.

La norma che si propone di abrogare condiziona(va) l'efficacia delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi all'adozione dei decreti previsti dall'articolo 24 della legge 241/90 (testo vigente)⁹.

Tale proposta di abrogazione va collegata, nella sistematica del d.d.l., alla riscrittura dell'articolo 24 della l. 241/90 (si veda *supra*) ed alla correlativa **previsione (contenuta nell'art. 23, comma 3, dell'A.S. n. 1281-B) che le (nuove) norme in materia di accesso sono destinate a spiegare efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento volto ad adeguare il D.P.R. n. 27 giugno 1992, n. 352 (si veda la nota 9).**

24. Apposizione di rubriche agli articoli della legge 241/90

⁹ L'articolo 24 citato così dispone:

"Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2."

In attuazione di questa disposizione è stato emanato il D.P.R. 27-6-1992 n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.).

Nel testo licenziato dalla Camera dei deputati si propone (articolo 20 dell'A.S. n. 1281-B, alla cui lettura¹⁰ si rinvia) di apporre una rubrica agli articoli della legge 241/90.

Nel testo vigente della legge 241/90 gli articoli sono, come noto, sprovvisti di rubrica.

¹⁰ Si rammenta che fra gli allegati del presente *dossier* vi un raffronto tra il testo del d.d.l. licenziato dal Senato e quello approvato in seconda lettura dalla Camera, nonché un raffronto tra il testo vigente della legge 241/90 e quello con le modifiche recate dall'A.S. n. 1281-B.

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
Capo I - PRINCIPI	<i>Identico</i>
<p data-bbox="427 439 572 472">Articolo 1</p> <p data-bbox="225 629 780 904">1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.</p>	<p data-bbox="1007 439 1152 472">Articolo 1</p> <p data-bbox="868 488 1294 562"><i>(Principi generali dell'attività amministrativa)</i></p> <p data-bbox="804 622 1359 972">1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.</p>
	<p data-bbox="804 999 1359 1267">1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, può agire secondo le norme di diritto privato, con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge e salvo che la legge disponga diversamente.</p>
	<p data-bbox="804 1294 1359 1447">I-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.</p>
<p data-bbox="225 1469 780 1659">2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>	<i>Identico</i>
<p data-bbox="427 1731 572 1765">Articolo 2</p> <p data-bbox="225 1877 780 1989">1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio,</p>	<p data-bbox="1007 1731 1152 1765">Articolo 2</p> <p data-bbox="852 1780 1310 1816"><i>(Conclusionone del procedimento)</i></p> <p data-bbox="1023 1877 1136 1910"><i>Identico</i></p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.	
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.	<i>Identico</i>
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.	<i>Identico</i>
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.	<i>Identico</i>
	4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Articolo 3	Articolo 3 <i>(Motivazione del provvedimento)</i>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
<p>1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 3-bis <i>(Uso della telematica)</i></p> <p>1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.</p>
<p>Capo II - RESPONSABILE DEL</p>	<p><i>Identico</i></p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
PROCEDIMENTO	
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Unità organizzativa responsabile del procedimento)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.</p>	<i>Identico</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>(Responsabile del procedimento)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.</p>	<i>Identico</i>
<p>3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.</p>	<i>Identico</i>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>1. Il responsabile del procedimento:</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>(Compiti del responsabile del procedimento)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p><i>a)</i> valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p><i>b)</i> accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p><i>c)</i> propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p><i>d)</i> cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p><i>e)</i> adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.</p>	<p><i>e)</i> adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.</p>
<p style="text-align: center;">Capo III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
<p>1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.</p>	<p><i>(Comunicazione di avvio del procedimento)</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<p>2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 8</p> <p>1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.</p>	<p>Articolo 8</p> <p><i>(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)</i></p> <p><i>Identico</i></p>
<p>2. Nella comunicazione debbono essere indicati:</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>a) l'amministrazione competente;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>b) l'oggetto del procedimento promosso;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;</p>	<p><i>Identico</i></p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
	c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
	c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.	<i>Identico</i>
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.	<i>Identico</i>
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.	<i>Identico</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 (Intervento nel procedimento)</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
a) di prendere visione degli atti del	<i>Identico</i>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;</p>	
<p>b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>
	<p align="center">Art. 10-bis <i>(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)</i></p> <p>1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.</p>
<p align="center">Articolo 11</p> <p>1. In accoglimento di osservazioni e</p>	<p align="center">Articolo 11 <i>(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)</i></p> <p>1. In accoglimento di osservazioni e</p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
<p>proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.</p>	<p>proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.</p>
<p>1-<i>bis</i>. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>4-<i>bis</i>. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.</p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.	<i>Identico</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.	<i>Identico</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari	<i>Identico</i>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal <u>decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</u>, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal <u>decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119</u>, e successive modificazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo IV - SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>(Conferenza di servizi)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.</p>	<p>2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.</p>
<p>3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici</p>	<p>3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>si continua ad applicare l'articolo 7 della <u>legge 11 febbraio 1994, n. 109</u>, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.</p>	<p>conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.</p>
<p>4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).</p>	<p>5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.</p>
	<p>5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14-<i>bis</i></p> <p>1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14-<i>bis</i> <i>(Conferenza di servizi preliminare)</i></p> <p>1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità prima della presentazione di una istanza o di un</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.</p>	<p>progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.</p>
<p>2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.</p>	<p>2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.</p>
<p>3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.</p>	
	<p>3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.</p>
<p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
<p>trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla <u>legge 11 febbraio 1994, n. 109</u>, e successive modificazioni.</p>	
<p>Articolo 14-<i>ter</i></p>	<p>Articolo 14-<i>ter</i> <i>(Lavori della conferenza di servizi)</i></p> <p>01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione</p>
<p>1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.</p>	<p>2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.</p>
<p>3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-<i>bis</i>, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i</p>	<p>3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-<i>bis</i>, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i</p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14- <i>quater</i> .	novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo .
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.	4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale . Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14- <i>quater</i> , nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.	5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14- <i>quater</i> , nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità .
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.	<i>Identico</i>
	6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.</p>
<p>7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.</p>	<p>7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.</p>
<p>8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.</p>	<p>9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.</p>
<p>10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
<p>data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14-quater</i></p> <p>1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>
<p>3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli</p>	<p>3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le</p>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.</p>	<p>province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni“, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.</p>
	<p>3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall’amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.</p>
	<p>3-ter. Se entro i termini di cui ai commi</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.</p>
	<p>3-<i>quater</i>. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.</p>
	<p>3-<i>quinqies</i>. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.</p>
<p>4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.</p>	
<p>5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera <i>c-bis</i>), della <u>legge 23 agosto 1988, n. 400</u>, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del <u>decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303</u>.</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>
	<p align="center">Articolo 14-quinquies <i>(Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)</i></p> <p>1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.</p>
<p align="center">Articolo 15</p> <p>1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.</p>	<p align="center">Articolo 15 <i>(Accordi fra pubbliche amministrazioni)</i></p> <p align="center"><i>Identico</i></p>
<p>2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.	
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del <u>decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29</u>, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 <i>(Attività consultiva)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.	
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 <i>(Valutazioni tecniche)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.	<i>Identico</i>
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.	<i>Identico</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>(Autocertificazione)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
<p>misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla <u>legge 4 gennaio 1968, n. 15</u>, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.</p>	
<p>2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.</p>	<i>Identico</i>
<p>3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.</p>	<i>Identico</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della <u>legge 1^o giugno 1939, n. 1089</u>, della <u>legge 29 giugno 1939, n. 1497</u>, e del <u>D.L. 27 giugno 1985, n. 312</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>L. 8 agosto 1985, n. 431</u>, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 <i>(Denuncia di inizio attività)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della <u>legge 23 agosto 1988, n. 400</u>, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 <i>(Silenzio assenso)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241	Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B
fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.	
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.	<i>Identico</i>
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.	<i>Identico</i>
Articolo 21 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.	Articolo 21 <i>(Disposizioni sanzionatorie)</i> <i>Identico</i>
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio	<i>Identico</i>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.</p>	
	<p align="center">Capo IV-bis EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO</p>
	<p align="center">Articolo 21-bis <i>(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)</i></p> <p>1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.</p>
	<p align="center">Articolo 21-ter <i>(Esecutorietà)</i></p>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.</p>
	<p>2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.</p>
	<p align="center">Articolo 21-quater <i>(Efficacia ed esecutività del provvedimento)</i></p> <p>1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.</p>
	<p>2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.</p>
	<p align="center">Articolo 21-quinquies</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p style="text-align: center;"><i>(Revoca del provvedimento)</i></p> <p>1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 21-sexies <i>(Recesso dai contratti)</i></p> <p>1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 21-septies <i>(Nullità del provvedimento)</i></p> <p>1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.</p>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
	<p align="center">Articolo 21-octies <i>(Annullabilità del provvedimento)</i></p> <p>1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.</p>
	<p>2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.</p>
	<p align="center">Art. 21-nonies <i>(Annullamento d'ufficio)</i></p> <p>1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.</p>
	<p>2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento</p>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.</p>
<p align="center">Capo V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>
<p align="center">Articolo 22</p> <p>1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.</p>	<p align="center">Articolo 22 <i>(Definizioni e principi in materia di accesso)</i></p> <p>1. Ai fini del presente capo si intende:</p> <p>a) per “diritto di accesso“, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;</p> <p>b) per “interessati“, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;</p> <p>c) per “controinteressati“, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;</p> <p>d) per “documento amministrativo“, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;</p> <p>e) per “pubblica amministrazione“, tutti i soggetti di diritto pubblico e i</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.</p>
<p>2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.</p>	<p>2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.</p>
<p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.</p>	<p>3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.</p>
	<p>4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.</p>
	<p>5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28</p>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.</p>
	<p>6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.</p>
<p align="center"><i>Articolo 23</i></p> <p>1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.</p>	<p align="center"><i>Articolo 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso)</i></p> <p align="center"><i>Identico</i></p>
<p align="center"><i>Articolo 24</i></p> <p>1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della <u>legge 24 ottobre 1977, n. 801</u>, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal <u>decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</u>, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal <u>decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119</u>, e successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.</p>	<p align="center"><i>Articolo 24 (Esclusione dal diritto di accesso)</i></p> <p>1. Il diritto di accesso è escluso:</p> <p>a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;</p> <p>b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari</p>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>norme che li regolano;</p> <p>c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;</p> <p>d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.</p>
<p>2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della <u>legge 23 agosto 1988, n. 400</u>, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:</p>	<p>2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.</p>
<p>a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;</p>	
<p>b) la politica monetaria e valutaria;</p>	
<p>c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;</p>	
<p>d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.</p>	
<p>3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel rispetto delle esigenze di cui</p>	<p>3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>al medesimo comma 2.</p>	
<p>4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.</p>	<p>4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.</p>
<p>5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, <u>L. 1^o aprile 1981, n. 121</u>, come modificato dall'articolo 26, <u>L. 10 ottobre 1986, n. 668</u>, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.</p>	<p>5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.</p>
<p>6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.</p>	<p>6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:</p> <p>a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;</p> <p>b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;</p> <p>d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.</p> <p>e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.</p>
	<p>7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 <i>(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)</i></p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.</p>	<p>4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta</p>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003,</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.»;</p>
<p>5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.</p>	<p>5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.</p>
	<p>5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio</p>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.</p>
<p>6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.</p>	<p>6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.</p>
<p align="center">Articolo 26</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla <u>legge 11 dicembre 1984, n. 839</u>, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.</p>	<p align="center">Articolo 26 <i>(Obbligo di pubblicazione)</i></p> <p align="center"><i>Identico</i></p>
<p>2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>
<p>3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 <i>(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla <u>legge 2 aprile 1979, n. 97</u>, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.</p>	<p>2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>
<p>3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>	<p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004,</p>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
	<p>sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>
<p>5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.</p>	<p>5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.</p>
<p>6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>
<p>7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>
<p align="center">Articolo 28</p>	<p align="center">Articolo 28 (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)</p>

<p style="text-align: center;">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p style="text-align: center;">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: "Art. 15. (Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p>1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29 <i>(Ambito di applicazione della legge)</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.</p>
<p>2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle</p>	<p>2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e</p>

<p align="center">Testo vigente della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>	<p align="center">Testo con le modifiche proposte dall' A.S. 1281-B</p>
<p>norme fondamentali contenute nella legge medesima.</p>	<p>delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.</p>
<p align="center">Articolo 30</p> <p>1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.</p>	<p align="center">Articolo 30 <i>(Atti di notorietà)</i></p> <p align="center"><i>Identico</i></p>
<p>2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della <u>legge 4 gennaio 1968, n. 15</u>, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>
<p align="center">Articolo 31</p> <p>1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.</p>	<p align="center">Abrogato</p>

